



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

(>M1) (>M3) Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e da ultimo modificato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025 e nelle more del suo adeguamento al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C(2025)3805 del 18 giugno 2025 (<M1) (<M3)

Intervento SRA 29

Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

ANNO 2025

BANDO N. 1/2025

Presentazione delle domande di aiuto (nuove adesioni)/pagamento relative all'azione 29.1 e all'azione 29.2

Versione consolidata dell'Allegato n. 1 alla D.D. n. 267 del 26/03/2025 come modificata da:

M1 Determinazione dirigenziale n. 396/A1705B/2025 del 14/05/2025, Allegato n. 2

M2 Determinazione dirigenziale n. 487/A1705C/2025 del 16/06/2025, Allegato n. 2

M3 Determinazione dirigenziale n. 582/A1705C/2025 del 15/07/2025, Allegato n. 2

M4 Determinazione dirigenziale n. 932/A1705C/2025 del 28/10/2025, Allegato n. 2

Trattandosi di uno strumento di documentazione, il testo non impegna la responsabilità della Regione.

INDICE

PARTE I – PARTE GENERALE	1
1.1. DEFINIZIONI	1
1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)	3
1.3. FINALITÀ DELLA SRA29	4
1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO	4
1.5. PREMI CONCEDIBILI	5
1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	5
1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO	5
1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO	7
1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	15
1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE	15
1.11. VARIABILITÀ O IMMUTABILITÀ DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO	15
1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO	17
1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO	18
1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA	18
1.15 TABELLA CUMULABILITÀ AGGIORNATA	18
PARTE II – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA	19
2.1. INFORMAZIONI GENERALI	19
2.2. TIPOLOGIA DI BENEFICIARI	20
2.3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	20
2.4. IMPEGNI	21
2.5. ALTRI OBBLIGHI	25
2.6. PRINCIPI DI SELEZIONE	25
2.7. FORMA E TASSI DI SOSTEGNO, METODI DI CALCOLO, VALORE PREMI	27
2.8. MODALITÀ DI ATTUAZIONE, SINERGIE CON ALTRI INTERVENTI E DEMARCAZIONE	29
2.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027	29
2.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022	29
2.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)	30
2.9. RIMANDO ALLE DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AZIONI DELL'INTERVENTO	30
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE	31
3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO	31
3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda	31
3.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA	32
3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli	33
3.2.2. Domanda in modalità grafica	34
3.2.3 Individuazione grafica dell'azienda agricola	34
3.3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	35
3.3.1. Finalità di presentazione delle domande	36

3.3.2. Domande di modifica	36
3.3.3. Rinuncia totale.....	37
3.3.4. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore	37
3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	37
3.5. SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO.....	38
3.5.1. Formazione delle graduatorie	38
3.5.2. Gestione delle graduatorie.....	39
3.6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI	40
3.6.1. Principi generali dei Controlli	40
3.6.2. Controlli Amministrativi.....	41
3.6.3. Monitoraggio delle superfici.....	41
3.6.4 Controlli in loco.....	41
3.6.5. Riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115	42
3.6.6 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda	43
3.7. CLAUSOLA DI ELUSIONE	43
PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	44
4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	44
4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI	44
4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	45
4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	46
4.5. CONTATTI	51



PARTE I – PARTE GENERALE

1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, si adottano le seguenti definizioni.

«**PSP**»: Piano Strategico della PAC;

«**agricoltore**»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del Piano PSP;

«**azienda**»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore o beneficiario, situate nel territorio nazionale;

«**attività agricola**», che comprende le seguenti attività:

1. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;

«**intervento**»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento (UE) 2021/2115;

«**domanda di aiuto**»: una domanda di sostegno nell'ambito di un intervento ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per un qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento;

«**domanda di pagamento**»: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale da parte delle autorità nazionali o regionali;

«**sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)**» di cui al Capo II del regolamento (UE) 2021/2116;

«**beneficiario**» in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del reg. (UE) 2021/2115, si intende: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

«**obbligo**»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

- «**norma**»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023 ;
- «**Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)**»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;
- «**cessione**»: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- «**colture permanenti**»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;
- «**erba o altre piante erbacee da foraggio**»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- «**prato permanente e pascolo permanente**» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- «**seminativo**»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:
- 1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;
 - 1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'articolo 3 del D.M. del 23 dicembre 2022, n. 660087;
- «**terreno a riposo**» si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi;
- «**superficie agricola**»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;

«**aliquota di sostegno**»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento;

«**spesa pubblica**»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

«**esercizio finanziario**»: l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116;

«**fascicolo aziendale elettronico e cartaceo**»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs.173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;

«**marchio auricolare**»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;

«**sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)**»: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;

«**parcella di riferimento**»: una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116;

«**superficie determinata**»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;

Per quanto non contemplato nelle definizioni sopra riportate si rimanda all'articolo 3 del reg.(UE) 2021/2115, all'articolo 2 del reg. (UE) 2021/2116, all'articolo 2 del Decreto n. 147385 del 09/03/2023, all'articolo 3 del Decreto n. 66008723 del 23/12/2022, all'articolo 2 del Decreto n. 664304 del 28/12/2022, all'articolo 2 del Decreto n. 410739 del 04/08/2023 e all'articolo 1 del Decreto legislativo n. 42 del 17/03/2023.

1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e che sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Esso, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

Il sostegno per il periodo di programmazione 2023-2027 è attuato in Italia attraverso il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, a seguito di sue modifiche, è stato approvato con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024, applicando altresì elementi a carattere regionale sviluppati nel Complemento regionale della programmazione per lo sviluppo rurale (CSR).

(>M1)Il CSR della Regione Piemonte è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo modificato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025.<M1)

1.3. FINALITÀ DELLA SRA29

L'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 individua gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo regolamento.

Gli Obiettivi specifici cui mira l'intervento SRA 29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche a metodi della produzione biologica con le sue 2 azioni, oggetto del presente provvedimento, sono i seguenti:

- OS4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- OS5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- OS6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- OS9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.

Le finalità perseguite e le esigenze/fabbisogni cui contribuiscono le azioni del presente intervento a dare risposta, sono indicate in dettaglio nella parte II.

1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO

La Deliberazione (DGR) della Giunta regionale n. 5-846 del 3 marzo 2025 ha stabilito, tra l'altro, l'attivazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria, per l'assunzione di impegni pluriennali dell'intervento in oggetto, di cui alle presenti disposizioni.

La citata DGR ha, inoltre, demandato l'adozione dei necessari provvedimenti al Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione Agricoltura e Cibo, inclusa la suddivisione delle risorse tra le 2 azioni dell'intervento.

La dotazione totale pubblica, pari ad € 2.313.840,00 è finanziata mediante tre quote:

- la quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata,
- la quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

Per le azioni 29.1 e 29.2, in ordine ai differenti criteri di ammissibilità, saranno realizzate graduatorie distinte ripartendo le risorse nel modo seguente: per l'azione 1, euro 413.840,00 di spesa pubblica totale e per l'azione 2, euro 1.900.000,00 di spesa pubblica totale.

Pertanto, gli importi dedicati alle azioni dell'intervento oggetto del presente bando, sono i seguenti:

(>M4)

Codice intervento	Spesa pubblica totale (€)	di cui Quota regionale (€)
SRA29 Azione 1 Conversione all'agricoltura biologica	833.840,00	148.340,14
SRA29 Azione 2 Mantenimento dell'agricoltura biologica	3.280.000,00	583.512,00
TOTALE	4.113.840,00	731.852,14

(<M4)

Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio da eseguirsi a conclusione della fase di presentazione delle domande di aiuto, si riscontri che la dotazione di un'azione è eccedentaria rispetto all'importo totale richiesto dalle domande presentate ai sensi della medesima azione, tale eccedenza potrà essere destinata all'altra azione se le proprie risorse siano, invece, risultate insufficienti.

Gli importi così destinati verranno utilizzati a copertura dei primi 4 anni di impegno delle domande ammissibili determinandone in tal modo la finanziabilità, a causa dell'obbligo ad effettuare i pagamenti delle domande di pagamento 2028 al più tardi entro il 2029, anno in cui si concretizza il rischio di disimpegno dei fondi dell'Unione europea e il termine della validità degli stessi.

Il quinto ed ultimo anno di impegno potrà essere finanziato mediante le eventuali risorse di un periodo di transizione o mediante le risorse della programmazione di sviluppo rurale successiva alla presente, se possibile.

Si specifica che i titolari delle domande di aiuto a valere sull'Azione 29.1 risultate ammissibili e finanziabili, al termine del periodo di conversione, in funzione della data di inizio attività con metodo biologico e dell'OTE (orientamento tecnico-economico) dovranno presentare domanda di pagamento a valere sull'Azione 29.2 (mantenimento) per lo svolgimento degli anni restanti del quinquennio di impegno.

Dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda di aiuto, alle domande presentate sull'Azione 2, a seguito di quanto specificato nel capoverso precedente, sarà garantita la rispettiva copertura finanziaria con variazioni delle risorse indicate nella tabella precedente, fermo restando il budget totale destinato all'intervento SRA 29 dal presente bando 2025.

1.5. PREMI CONCEDIBILI

I livelli di premio indicati nelle schede per l'azione SRA29.1 e per l'azione SRA29.2 sono stati individuati all'interno dei massimali determinati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono applicabili all'intero territorio regionale.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO

Gli impegni dell'intervento SRA 29 sono assunti per una durata di cinque anni e decorrono dal 1° gennaio 2025 e terminano il 31 dicembre 2029.

Al termine del periodo di impegno (2025-2029) verrà comunicata l'eventuale adozione del prolungamento della durata, reso possibile dalla previsione nel PSP ai sensi dell'art. 70, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/2115.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

I soggetti che aderiscono all'Intervento attivato con il presente provvedimento devono osservare le seguenti regole basilari:

- A) mantenimento di uno stato idoneo al pascolo o della coltivazione,
- B) condizionalità rafforzata,
- C) requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,
- D) condizionalità sociale.

A) MANTENIMENTO DI UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

Consiste nel mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari (articolo 4, par. 2 del regolamento (UE) 2021/2115).

B) CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

Dal 2023 sono tenuti ad applicare la condizionalità rafforzata i beneficiari di:

- 1) pagamenti diretti (inclusi quelli relativi agli ecoschemi di cui all'art. 31 del reg. UE 2021/2115);
- 2) pagamenti dello sviluppo rurale riferiti a superfici e/o UBA (art. 70, 71 e 72 del reg. UE 2021/2115), inclusi gli interventi agro-climatico-ambientali;

nel rispetto del regolamento (UE) 2021/2115.

Dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1468 recante disposizioni per la semplificazione di determinate norme della PAC, viene disposto che:

- a) sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;
- b) gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.

La condizionalità rafforzata consiste in un insieme di regole in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che comprendono criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il regime di condizionalità viene definito dalle Regioni e Province autonome nell'ambito del quadro normativo unionale e nazionale:

- Regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2021/2115 (artt. 12-13 e allegato III) e n. 2021/2116 (artt. 83-86);
- Regolamento (UE) della Commissione n. 2024/587 che deroga al Regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA 8), le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme

relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;

- Regolamento (UE) n. 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023, n. 147385 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 27 febbraio 2024, n. 96279 "Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 29 febbraio 2024, n. 101344 "Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 giugno 2024, n. 0289235 "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024";
- Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2023, n. 43-7214 "Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020";
- Determinazione Dirigenziale 26 ottobre 2023, n. 905 "Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC";
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2024, n. 3-634 "Regolamento (UE) 2021/2115. Politica agricola comune (PAC). Approvazione, a seguito delle modifiche al decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, apportate dai decreti ministeriali n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024, delle modifiche all'Allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come tecnicamente aggiornata con la D.D. n. 905/A1705B/2023 del 26 ottobre 2023".

Per una descrizione dettagliata delle regole in questione, di seguito sinteticamente richiamate, si rimanda ai riferimenti normativi sopra indicati.

La condizionalità rafforzata si articola nei settori (o zone):

I - Clima e ambiente;

II - Salute pubblica, salute degli animali e delle piante;

III - Benessere degli animali.

ZONA I – CLIMA E AMBIENTE

I.I - CAMBIAMENTI CLIMATICI

BCAA 1 – Mantenimento dei prati permanenti

Il rapporto tra la superficie di prati e pascoli permanenti e la superficie agricola totale non deve diminuire, a livello nazionale, in misura superiore al 5 % rispetto al medesimo rapporto determinato nell'anno di riferimento 2018.

Per convertire prati e pascoli permanenti ad altri usi è necessaria l'autorizzazione dell'Organismo di controllo; tali superfici dovranno essere ripristinate nell'eventualità che a livello nazionale il rapporto sopra indicato scenda al di sotto della soglia di allerta del 3,5%.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

Divieto di convertire ad altri usi le superfici agricole delle zone umide e delle torbiere, con il divieto di conversione ad altri usi per prati e pascoli permanenti e di lavorazioni profonde per seminativi e colture legnose permanenti.

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Divieto di bruciare le stoppie e le paglie di riso, se non per ragioni di carattere fitosanitario, prescritte dall'autorità competente.

I.II - ACQUA

CGO 1 – Direttiva CE 2000/60/CE (quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) (art. 11, par. 3, lettere e) e h)

- a) Rispettare le procedure di autorizzazione dell'utilizzo delle acque a fini irrigui, ai sensi delle norme vigenti.
- b) Registrare i dati sull'utilizzo dei fertilizzanti minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di fosforo dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009.

CGO 2 – Direttiva CEE 91/676/CEE (protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole) (artt. 4 e 5)

- a) Obblighi amministrativi.
- b) Obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati.
- c) Rispetto dei massimali di apporto azotato previsti.
- d) Divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati.

BCAA4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

- a) Divieto di distribuzione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo tutti i corsi d'acqua. Tale fascia deve essere più ampia ove prescritto dal Piano d'azione dei Nitrati per i fertilizzanti o dalle indicazioni in etichetta per i prodotti fitosanitari;
- b) Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006.
L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza.

I.III - SUOLO

BCAA 5 – Gestione delle lavorazioni del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione, tenendo conto della pendenza

- a) Sui seminativi con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 metri l'uno dall'altro. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello. Laddove a causa della pendenza vi siano rischi nella realizzazione dei solchi acquai o lavorazioni, o in assenza di una rete in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai, o nelle zone con evidenti fenomeni di soliflusso, è necessario realizzare fasce inerbite trasversali rispetto alla massima pendenza, larghe almeno 5 metri e a una distanza tra loro non superiore a 60 metri. Sono vietati i livellamenti non autorizzati.
- b) Nei terreni con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sono vietate le lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio. E' ammessa in deroga la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri

Su seminativi (a eccezione delle risaie) e colture permanenti (frutteti e vigneti) assicurare la copertura vegetale del suolo, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, o lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi all'interno del periodo tra il 15 settembre e il 15 maggio.

Sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (es. discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

BCAA 7 – Rotazione dei seminativi, a eccezione delle colture sommerse

Attuare una rotazione che preveda almeno una volta all'anno, a livello di parcella, un cambiamento di coltura intesa come genere botanico (non è ammessa la successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro).

Ai fini del rispetto della norma sono ammesse le colture secondarie, a condizione che si protraggano per almeno 90 giorni nell'intervallo tra due coltivazioni principali.

L'impegno non si applica a colture pluriennali, piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.

Sono esentate dall'obbligo le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, piante erbacee da foraggio o colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 (agricoltura biologica) e a quelle condotte secondo i disciplinari del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

Con D.M. del 28 giugno 2024 n. 0289235, è stata introdotta la diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, in alternativa alla pratica della rotazione, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

I.IV – BIODIVERSITA' E PAESAGGIO

CGO 3 – direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici)

Su tutte le superfici agricole all'interno delle ZPS si applicano le pertinenti disposizioni:

- DM n. 184 del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (artt. 3, 4, 5);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 07 aprile 2014 [L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione] e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione. Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati dalla BCAA 8.

CGO 4 – direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

Su tutte le superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC si applicano le pertinenti disposizioni:

- DM n. 184 del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (art. 2);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

BCAA 8 - A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio - B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

- A. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).
- B. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

All'interno di SIC/ZSC e delle ZPS, divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi (salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione); divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite lavorazioni leggere per il rinnovo/infittimento del cotico erboso e la gestione dello sgrondo delle acque.

ZONA II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

II.I – SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 5- Reg. (CE) n. 178/2002, (principi e requisiti generali della legislazione alimentare)

Osservare le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE (divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali)

Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

In particolare, non somministrare agli animali le sostanze sopra indicate o, in caso di uso veterinario, rispettare le disposizioni relative al divieto di commercializzazione dei prodotti derivati.

II.II – PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 7 – Reg. (CE) n. 1107/2009 (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari)

Per i titolari di azienda agricola che siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 150 del 14/8/2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE) e dal DM del 22/01/2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

In particolare:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna), da conservare almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- disponibilità delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE (quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi)

- a) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo.
- b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuato presso un centro prova autorizzato.
- c) Regolazione e taratura delle attrezzature.

- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi.

ZONA III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 09 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli:

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 10 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini:

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i. .

CGO 11 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti:

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i. .

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b);
- D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023, allegato 2.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).
- Obbligo di formazione e conoscenza dei principi generali della produzione integrata obbligatoria.
- Magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).
- Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).
- Rispetto delle disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come modificato dal DPGR n. 2/R del 2 marzo 2016.

D) CONDIZIONALITA' SOCIALE

Il reg. (UE) 2021/2115 all'art. 14 prevede che i beneficiari dei pagamenti diretti a norma del capo II o dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del reg. (UE) 2021/2115 in qualità di datori di lavoro, rispettino i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego indicati nell'Allegato IV al medesimo regolamento.

Tale allegato prevede il rispetto:

- per l'ambito Occupazione: delle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152, artt. 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 13);
- per l'ambito Salute e sicurezza: delle Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE – artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) e dei Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE – artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9).

Il Decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116” definisce le norme relative all'applicazione in ambito nazionale, a partire dal 1° gennaio 2023, della condizionalità sociale, prevista all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115 e contenuta nel Piano Strategico Nazionale della PAC.

Tale Decreto istituisce un sistema di flussi di dati relativi alle decisioni esecutive adottate dalle Autorità competenti, individuate all'articolo 3, a seguito dei controlli di competenza svolti nei confronti degli agricoltori e degli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del capo II o pagamenti annuali ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115.

Inoltre, l'art. 4 del citato decreto regola le convenzioni per il flusso dati relativi al sistema della condizionalità sociale.

Infine, il mancato rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego sopra descritti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2023, n. 337220.

ATTENZIONE: Il rispetto delle regole di base richiamate ai punti A), B), C) e D) è condizione per percepire integralmente gli aiuti degli interventi attivati con il presente bando. Nella trattazione dei singoli interventi sono indicate le regole di base direttamente collegate a determinati impegni.

Clausole di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito degli interventi di cui al presente provvedimento al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 del medesimo regolamento al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito degli interventi di cui al presente provvedimento che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

I criteri di ammissibilità possono riguardare requisiti personali del soggetto che presenta la domanda di aiuto o altre caratteristiche legate alla superficie o all'azienda o essere costituiti da adempimenti da svolgersi prima dell'adesione. Essi sono specificati nella trattazione delle azioni.

Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero della totalità dei premi erogati.

1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE

C01 Agricoltori singoli o associati

1.a Agricoltore singolo

E' imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

L'imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi deve essere in possesso di iscrizione I.V.A. per l'attività agricola; inoltre, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate, deve essere in possesso di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all' INPS per la previdenza agricola.

Occorre infatti tenere conto che le norme di settore (civilistiche e previdenziali) relativamente ad alcune categorie di soggetti (in genere per volumi di affari o dimensioni aziendali inferiori a certi limiti) non richiedono l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all'I.N.P.S.; pertanto possono essere considerati imprenditori agricoli, anche senza essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'I.N.P.S., i soggetti rientranti in tali categorie esentate.

Comunque, il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l'attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola), può essere considerato Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un'altra attività.

1.b Agricoltori associati

Per agricoltori associati si intendono le società di persone, le società di capitali e le società cooperative che rientrano nella definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

1.11. VARIABILITA' O IMMUTABILITA' DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

Intervento a superficie con appezzamenti fissi

Gli impegni delle azioni della SRA29 sono applicabili ad "appezzamenti fissi", ossia la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno.

Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di aiuto/pagamento.

Riduzioni della superficie

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre la SOI (Superficie Oggetto di Impegno) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa per la domanda di aiuto, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di aiuto e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
3. se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato;
4. in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
 - le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore, di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Aumenti della superficie richiesta a premio

Trattandosi di intervento pluriennale, è sempre possibile aumentare la superficie richiesta a premio durante il periodo d'impegno; per quanto riguarda, invece, il riconoscimento economico di tali aumenti si applica la seguente regola:

- il sostegno relativo all'aumento dell'impegno (superficie oggetto di impegno SOI) viene riconosciuto entro il valore massimo del 20% calcolato sul dato ammissibile nel 1° anno di impegno.

Non viene considerato aumento l'acquisizione di superfici sulle quali nell'anno precedente un altro beneficiario svolgeva gli impegni del medesimo intervento.

Essendo un intervento ad appezzamenti fissi, gli aumenti con riconoscimento del pagamento sono giustificati dalle dimensioni della superficie aggiuntiva e dalla durata del periodo restante, secondo la seguente tabella:

Anno di impegno	
Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno. ⁽¹⁾
Terzo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SOI accertata il primo anno. ⁽¹⁾
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 10% della SOI accertata il primo anno. ⁽¹⁾
Quinto anno	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.
(1) La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 20% della SOI accertata il primo anno.	

L'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario.

1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO

Durata del titolo di possesso

Trattandosi di impegni pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021, le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

E' consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito.

Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)/disciplina della cessione di azienda

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere - alla data del subentro - gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando (come da par. 4.7.3, sottopar. 5 "Interventi a superficie o a capo – Aspetti trasversali" del PSP).

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario perde la conduzione totale o parziale della sua azienda, il nuovo conduttore può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno di nuova conduzione per il restante periodo. Il nuovo conduttore rileva le superfici e continua con gli stessi impegni e deve possedere - alla data del subentro nella conduzione - gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando. Diversamente, in caso di mancato subentro nell'impegno da parte del nuovo conduttore sui terreni sottoposti ad impegno, si applicano le regole di riduzione della SOI, come precedentemente stabilito.

Più in particolare:

- in caso di **subentro totale** nell'applicazione di un impegno in corso di attuazione il subentrante può assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro;
- in caso di **subentro parziale** chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno. Per l'intervento SRA29 (agricoltura biologica), come previsto dal CSR, gli impegni devono essere rispettati sull'intera superficie del tipo di coltura (colture erbacee / fruttiferi e vite) a cui sono attribuite le superfici interessate dal subentro (fatte salve le esclusioni consentite), comprese eventuali superfici che non beneficiano dell'aiuto.

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario perde la conduzione totale o parziale della sua azienda, il nuovo conduttore può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno di nuova conduzione per il restante periodo. Il nuovo conduttore rileva le superfici e continua con gli stessi impegni e deve possedere - alla data del subentro nella conduzione - gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando.

Diversamente, in caso di mancato subentro nell'impegno da parte del nuovo conduttore sui terreni sottoposti ad impegno, si applicano le regole di riduzione della SOI, come precedentemente stabilito.

1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO

Allo scopo di assicurare che non siano duplicati i pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi".

1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo dei carichi di bestiame sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

TABELLA DI CONVERSIONE DI CUI AL PIANO STRATEGICO NAZIONALE
POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

1.15 TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA

Per la tabella in oggetto si rinvia alla tabella cumulabilità del CSR vigente.

PARTE II – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA



2.1. INFORMAZIONI GENERALI

Nel contesto della strategia di sviluppo rurale, l'agricoltura biologica rappresenta la risposta dell'Unione europea alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e di salute attraverso un'agricoltura sostenibile. Infatti, propone un sistema di produzione che rispetta i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi.

L'agricoltura biologica, assicurando un impiego responsabile delle risorse naturali quali l'acqua e il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica nel terreno e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola. Inoltre, riduce il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti, favorendo la salvaguardia delle risorse naturali, della biodiversità e del paesaggio agrario.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti
	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo
	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica
	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale
Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali
	Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico

L'intervento si articola in due azioni:

Azione SRA29.1 - Conversione all'agricoltura biologica: ha l'obiettivo di incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura biologica, mediante la conversione dall'agricoltura convenzionale, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo del 25% della SAU europea in biologico entro il 2030, fissato dalla Strategia Farm to Fork.

Azione SRA29.2 - Mantenimento dell'agricoltura biologica: ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento della SAU biologica al fine di consolidare, nel contesto produttivo agricolo nazionale, i risultati ambientali in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

2.2. TIPOLOGIA DI BENEFICIARI

I beneficiari sono:

- a) Agricoltori singoli o associati (come definiti nel (come definiti nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.10 “Definizione di agricoltore”);
- b) Enti pubblici gestori di aziende agricole.

2.3. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

- 1) Le superfici ed i nuovi allevamenti eleggibili all'**Azione SRA29.1 “Conversione all'agricoltura biologica”** devono essere stati notificati entro il 30 gennaio 2025.

Le superfici e gli allevamenti eleggibili all'**Azione SRA29.2 “Mantenimento dell'agricoltura biologica”** devono essere stati notificati entro il 30 gennaio 2025.

Si richiama quanto previsto al paragrafo 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO, in merito alla disponibilità delle superfici oggetto di impegno che devono rientrare nelle disponibilità dell'azienda a far data dal 1° gennaio.

- 2) Soglia minima - La possibilità di adesione all'intervento è vincolata al rispetto di una soglia di superficie minima, specifica per tipologia di colture:

- ortive e officinali: 0,5 ettari;
- fruttiferi e vite: 1,0 ettari;
- seminativi: 2,0 ettari;
- prati, prati pascoli, pascoli: 5,0 ettari.

In caso di aziende con più ordinamenti colturali, almeno un ordinamento deve raggiungere la superficie minima prevista.

- 3) Adesione per corpi separati - Per almeno uno dei seguenti tipi di coltura, assoggettare all'impegno tutte le superfici aziendali:

- colture erbacee;
- fruttiferi e vite.

I terreni non assoggettati all'impegno devono:

- essere investiti a un tipo di coltura diverso rispetto alle superfici oggetto di impegno;
- soddisfare i criteri di separazione richiesti per i mezzi tecnici (presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari).

Inoltre possono essere esclusi dall'impegno corpi aziendali separati che costituiscano un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e siano assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto.

4) Colture non ammissibili a premio - Non sono ammissibili a premio:

- le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo;
- gli orti e i frutteti familiari destinati all'autoconsumo;
- i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno;
- le superfici destinate a vivaio e a colture floricole;
- i pascoli su cui è praticato l'alpeggio (quindi con utilizzo soltanto stagionale).

Come previsto al punto 3) sopra riportato, tutta la superficie di un determinato tipo di coltura, anche se non richiesta a premio o ammissibile a premio (ad eccezione di orti e frutteti familiari destinati all'autoconsumo, di pioppeti e di impianti di arboricoltura da legno, nonché di pascoli su cui è praticato l'alpeggio), deve essere assoggettata ad impegno e deve essere notificata ai sensi dell'art. 34 ed inserita nel certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848.

Se il beneficiario aderisce all'intervento con solo un tipo di coltura (colture erbacee / fruttiferi e vite) così come previsto al punto 3) dei criteri di ammissibilità, qualora nel corso del periodo di impegno una parte della superficie richiesta a premio cambi tipologia di coltura, tale fattispecie non si configura né come variazione delle superfici oggetto di impegno, né come interruzione dell'impegno.

Per fruttiferi e vite, in caso di estirpo, per le annualità in cui la superficie è dichiarata con un uso del suolo non ricompreso tra quelli ammissibili a premio, il beneficiario non percepisce il premio per tali annualità, ma tale fattispecie non si configura né come variazione delle superfici oggetto di impegno, né come interruzione dell'impegno, sempreché tali superfici siano notificate ai sensi dell'art. 34 ed inserite nel certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848.

Resta inteso che, in caso di reimpianto sulla medesima superficie di fruttiferi o vite, il beneficiario può richiedere tali superfici a premio, senza che ciò costituisca un aumento.

Non possono aderire al presente intervento:

- i titolari di domande di aiuto e pagamento relative all'Intervento SRA29, presentate nel 2023 ai sensi della D.G.R. 1 – 6605 del 01/03/2023, come modificata dalla D.G.R. 30-7526 del 09/10/2023 nonché della determinazione dirigenziale 306 del 05/04/2023 e s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale 860 del 12/10/2023, giunte nel 2025 al terzo anno di impegno;
- i titolari di domande di aiuto e pagamento relative all'Intervento SRA29, presentate nel 2024 ai sensi della D.G.R. n. 12-8284 dell'11 marzo 2024 nonché della determinazione dirigenziale 183 del 12/03/2024 e s.m.i., risultate ammissibili a finanziamento nella graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale 831 del 23/10/2024, giunte nel 2025 al secondo anno di impegno

2.4. IMPEGNI

L'intervento SRA29 si applica su tutto il territorio regionale, su appezzamenti fissi.

L'impegno è quinquennale, decorre dall'1 gennaio 2025 e termina il 31 dicembre 2029. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di 2 anni nel caso dei seminativi e di 3 anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio.

I pagamenti delle **Azioni SRA29.1** e/o **SRA29.2** sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Il mancato rispetto di ciascun impegno può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato a fianco.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno	CGO 07 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), articolo 55, prima e seconda frase: Il CGO 7 prevede obblighi relativi al corretto impiego di PF secondo le indicazioni in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei PF. RM Fert Definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici agricole, comprendendo quindi le ZVN e le ZO.

Il livello di premio nel periodo di conversione – per le aziende che aderiscono all'**Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica"** - viene stabilito sulla base di quanto previsto ai successivi punti **1) e 2).**

- 1)** Sono ammissibili al sostegno dell'azione SRA29.1 i beneficiari la cui impresa agricola abbia effettuato *l'introduzione nel sistema di produzione biologica* (di cui al reg (UE) 2018/848, in precedenza dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008) da un periodo inferiore o pari a:
- **3 anni** nel caso di aziende classificate secondo l'orientamento tecnico economico (OTE) prevalente OTE 3 (aziende specializzate nelle colture permanenti) e OTE 8.4.2 (aziende miste colture permanenti e allevamenti);
 - **2 anni** nel caso di aziende classificate secondo qualsiasi classe di OTE diversa da quelle indicate nel trattino precedente.

Viene presa in considerazione la tipologia di OTE nel primo anno di adesione.

Per poter accedere all'Azione SRA29.1 il periodo di conversione **deve essere garantito per un periodo non inferiore a 12 mesi.**

Per l'eventuale accesso al livello di premio "conversione" nel secondo e/o nel terzo anno di impegno (in funzione dell'OTE aziendale e del tipo di coltura assoggettato a metodo biologico), il periodo di conversione deve essere mantenuto fino al termine dell'annata agraria.

Pertanto:

- laddove il primo anno di adesione all'operazione coincida con il 1° anno di introduzione dell'operatore nel regime biologico, il sostegno verrà corrisposto nel modo seguente, tenuto comunque conto del tipo di coltura assoggettato a metodo biologico:

- alle aziende classificate con OTE 3 (aziende specializzate nelle colture permanenti) o con OTE 8.4.2 (aziende miste colture permanenti e allevamenti):

Anno 1	Anno 2	Anno 3
importo conversione	importo conversione	importo conversione

- alle aziende classificate con qualsiasi altra OTE (diversa dalle classi del punto precedente):

Anno 1	Anno 2	Anno 3
importo conversione	importo conversione	importo mantenimento

- laddove il primo anno di adesione all'operazione non coincida con il 1° anno di introduzione dell'azienda nel regime biologico, il sostegno con l'importo "conversione" è ridotto proporzionalmente. Questo significa che il premio con l'importo "conversione" è riconosciuto solo se per il primo anno di impegno il periodo di conversione è garantito fino al 10 novembre e lo stesso vale per gli anni a seguire (la conversione è garantita fino al termine dell'annata agraria, ovvero dal 1° gennaio e fino all'10 novembre).

La tabella seguente riporta a scopo riepilogativo, in funzione dell'OTE aziendale, della data di introduzione nel regime biologico e del tipo di coltura assoggettato a metodo biologico, gli anni di impegno per i quali aderendo all'Azione SRA29.1 si potrà ricevere il premio al livello di "conversione" oppure al livello di "mantenimento":

OTE	Anno	Data di prima notifica di produzione biologica	Livello di premio per anno di impegno		
			2025	2026	2027
OTE 3 - “aziende specializzate nelle colture permanenti” OTE 8.4.2 - “aziende miste colture permanenti e allevamenti” (A)	2025	dal 01/01/2025 al 30/01/2025	conversione	conversione	conversione
	2024	dal 11/11/2024 al 31/12/2024	conversione	conversione	conversione
		dal 01/01/2024 al 10/11/2024	conversione	conversione	mantenimento
	2023	dal 11/11/2023 al 31/12/2023	conversione	conversione	mantenimento
		dal 01/01/2023 al 10/11/2023	conversione	mantenimento	mantenimento
OTE diverse dalle precedenti	2025	dal 01/01/2025 al 30/01/2025	conversione	conversione	mantenimento
	2024	dal 11/11/2024 al 31/12/2024	conversione	conversione	mantenimento
		dal 01/01/2024 al 10/11/2024	conversione	mantenimento	mantenimento
(A) L'attribuzione del livello di premio per gli anni di impegno è comunque subordinato alla verifica del tipo di coltura - di cui al punto 3) Adesione per corpi separati dei criteri di ammissibilità - assoggettato a metodo biologico. Pertanto, gli operatori con OTE 3 o 8.4.2 riceveranno il livello di premio conversione come riportato nella tabella, solo se saranno assoggettate a metodo biologico le superfici a fruttiferi e vite.					

- 2) Oltre al rispetto dei requisiti di cui al punto 1), sono ammissibili al sostegno dell'azione SRA29.1 i beneficiari la cui impresa agricola garantisca, la prevalenza della SAU aziendale o del corpo separato (più del 50%) in conversione.

Tale requisito viene verificato sulla base della notifica "trasmessa alla P.A." o "rilasciata" presente a sistema prima del 30 gennaio dell'annualità di impegno afferente alla domanda di sostegno.

I requisiti di cui al punti 1) e 2) devono risultare soddisfatti, in base alla verifica degli uffici istruttori, per l'intero primo anno di impegno (2025).

2 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno	

Poiché l'Intervento SRA29 si applica ad appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo di impegno.

3 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento	

Le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno. E' consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

4 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno	

Per entrambe le **Azioni SRA29.1** e/o **SRA29.2** il rispetto dell'impegno 4 deve risultare sempre soddisfatto mediante:

- la validità della notifica nell'anno corrente anche se oggetto di variazioni;
- la presenza del certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848, rilasciati al beneficiario dall'Organismo di controllo prescelto per l'attività notificata ed in corso di validità, reperibili sul sw ABIO del sistema informativo regionale (SIAP) oppure sull'Elenco degli Operatori Biologici Italiani presente sul SIAN.

Si rammentano le disposizioni regionali in tema di gestione informatizzata delle notifiche di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori biologici: DGR n. 29-4054 del 27 giugno 2012 e Determinazione dirigenziale n. 482 del 31 luglio 2015.

5 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria	

Il beneficiario deve avvalersi dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti (titolo di studio, esperienza professionale, abilitazione all'attività di consulenza in difesa fitosanitaria secondo quanto previsto dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) operanti secondo quanto disposto dal Regolamento per l'organizzazione del Servizio di assistenza tecnica della Regione Piemonte approvato con Determinazione Dirigenziale n. 339 del 18 aprile 2023 e s.m.i. .

2.5. ALTRI OBBLIGHI

Il pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

001 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

002 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

2.6. PRINCIPI DI SELEZIONE

Le domande di aiuto risultate ammissibili saranno inserite in graduatorie distinte per l'Azione 1 e l'Azione 2, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione – indicati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR) - di seguito specificati e valevoli per entrambe le Azioni.

Principio di selezione	Criterio di selezione	Punteggio	
Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi	Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" ai sensi della legge regionale n. 19/2009 e/o "interne ad aree Natura 2000"	% della SOI ricadente in aree protette e/o aree Natura 2000 e/o in altre aree ricadenti nella rete ecologica regionale: > 5% e fino al 20%: 4 punti > 20% e fino al 50%: 8 punti > del 50%: 12 punti
	Aree naturali protette		
	Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN"	% della SOI ricadente in ZVN: > 5% e fino al 20%: 2 punti > 20% e fino al 50%: 4 punti > 50%: 6 punti
	Zone rurali ad agricoltura intensiva	Domande con superfici oggetto di impegno che ricadono prevalentemente nelle tipologie areali A (aree periurbane) e B (aree rurali ad agricoltura intensiva)	% della SAU oggetto di impegno ricadente in Zone rurali ad agricoltura intensiva: > 25% e fino al 50%: 1 punto > 50%: 2 punti
	Aree urbane e periurbane		% della SAU oggetto di impegno ricadente in Aree urbane e periurbane: > 25% e fino al 50%: 2 punti > 50%: 4 punti

Continua

Principio di selezione	Criterio di selezione	Punteggio	
Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi	Aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica ricadono in Aree Specifiche ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs. 150/2012	% della SOI ricadente in Aree Specifiche ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs. 150/2012: 1) Classe di vulnerazione media > 5% e fino al 20%: 2 punti > 20% e fino al 50%: 4 punti > 50%: 6 punti 2) Classe di vulnerazione alta > 5% e fino al 20%: 4 punti > 20% e fino al 50%: 6 punti > 50%: 8 punti
Principi riconducibili alle caratteristiche del soggetto beneficiario	A parità di punteggio priorità al beneficiario più giovane e, in subordine, al sesso meno rappresentato	La priorità viene assegnata sulla base dei dati e delle informazioni presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda. Per Beneficiario si intende uno tra i soggetti con qualifica equiparata a legale rappresentante, inserito nel Fascicolo di Anagrafe, nella sezione "Soggetti collegati". In caso di presenza di più rappresentanti legali o equiparati, in merito all'età, verrà preso in considerazione il soggetto più giovane.	
Principi riconducibili alle caratteristiche dell'attività aziendale	Presenza di allevamenti biologici	Imprese con allevamenti certificati biologici di bovini, equini, ovi-caprini e suini	Consistenza dell'allevamento certificato biologico > 10 UBA e fino a 25 UBA: 5 punti > 25 UBA e fino a 50 UBA: 10 punti > 50 UBA: 15 punti
	Aziende in conversione	Aziende in conversione	Aziende che hanno presentato una Notifica di inizio attività nell'anno antecedente a quello di inizio impegno: 6 punti
Principi legati all'adesione ad altri interventi del PSP	Altre misure ACA	Si considerano prioritarie le domande di imprese che assumono o hanno in corso impegni relativi ad altri interventi Agro-Climatico-Ambientali (ACA)	Per ogni altro impegno/intervento ACA assunto o in corso, viene attribuito un punteggio pari a 0,5 punti, con un massimo per domanda pari a 2 punti
	Investimenti non produttivi ambientali	A - Si considerano prioritarie le domande di imprese che hanno in corso impegni relativi all'intervento SRA10 (supporto alla gestione di investimenti non produttivi) o all'intervento SRA12 (colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche), per la programmazione 2023-2027. B – Per le imprese che non hanno in corso impegni relativi all'intervento SRA10, si considerano prioritarie le imprese che hanno una domanda nello stato di liquidato e/o hanno presentato una domanda di sostegno approvata con esito positivo o parzialmente positivo per l'intervento SRD04 (investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale), per la programmazione 2023-2027.	A - Rapporto fra la superficie complessiva interessata da interventi relativi a SRA10 e SRA12 e la SAU aziendale: > 0,5% e fino a 1%: 3 punti > 1% e fino a 3%: 5 punti > 3%: 8 punti B – 3 punti

2.7. FORMA E TASSI DI SOSTEGNO, METODI DI CALCOLO, VALORE PREMI

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, sottoposta a impegno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per gruppo colturale, ossia per raggruppamento di colture omogenee, nonché in base alle 2 diverse azioni.

Gruppi colturali	Importi unitari per ettaro (€)	
	Azione SRA29.1 Conversione	Azione SRA29.2 Mantenimento
ALTRI SEMINATIVI	320,00	260,00
ALTRI SEMINATIVI - ALIMENTAZIONE ANIMALE	380,00	330,00
NOCE E CASTAGNO	320,00	260,00
OFFICINALI ANNUALI E BIENNALI	300,00	240,00
OFFICINALE POLIENNALE	380,00	300,00
ORTIVE	650,00	480,00
PASCOLI – PRATI PASCOLI	35,00	25,00
PASCOLI - PRATI PASCOLI – ALIMENTAZIONE ANIMALE	380,00	330,00
PRATI	85,00	60,00
PRATI ALIMENTAZIONE ANIMALE	380,00	330,00
RISO	480,00	350,00
VITE E FRUTTIFERI	880,00	600,00

E' ammesso che le aziende con orientamento zootecnico adottino il metodo biologico limitatamente alla produzione vegetale e che non assoggettino a tale metodo la produzione animale.

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere il sostegno per i gruppi colturali "alimentazione animale".

Il sostegno per i gruppi colturali "alimentazione animale", comunque, può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamenti certificati biologici (bovini, equini, ovi-caprini e suini) che reimpieghino, nell'alimentazione delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle superfici ammesse a premio assoggettate al metodo di produzione biologica. Il premio, pertanto, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (o venduto) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

Circa la modalità di quantificazione della superficie riconoscibile ai fini dell'attribuzione del premio "alimentazione animale", tale superficie deve essere quantificata rispetto al numero di animali certificati biologici ed espressi in Unità Bovine Adulte (UBA) in conformità alla tabella di conversione di cui al Piano Strategico Nazionale Politica Agricola Comune 2023 - 2027 e riportata nella Parte I – Parte generale, capitolo 1.14. "Coefficienti di conversione degli animali in UBA".

La superficie massima riconoscibile ai fini dell'attribuzione del premio "alimentazione animale" è pari ad un ettaro ogni 2 UBA certificate biologiche; l'ufficio istruttore valuterà la congruenza di quanto dichiarato e richiesto con la domanda di aiuto e pagamento rispetto a tali parametri.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo della superficie a premio "alimentazione animale", è la consistenza media dell'allevamento desumibile dalla Notifica con metodo biologico per la quale è stato rilasciato il certificato di cui all'art. 35 del Reg. (UE) 2018/848, con l'indicazione del numero di

animali certificati biologici, “trasmessa alla P.A.” o “rilasciata” prima dell’inizio di ciascuna annualità di impegno.

Le aziende con orientamento zootecnico che nel 1° anno di adesione all’intervento SRA 29 adottino il metodo biologico limitatamente alla produzione vegetale, possono richiedere il sostegno per i gruppi colturali “alimentazione animale” nei successivi anni di impegno, ma solo entro il 3° anno, al fine di garantire l’applicazione delle norme di produzione animale con metodo biologico almeno per un triennio. Anche in questi casi, per gli anni successivi al primo, per la consistenza zootecnica di riferimento, vale quanto riportato al precedente paragrafo, ovvero la consistenza media dell’allevamento è quella desumibile dalla Notifica con metodo biologico per la quale è stato rilasciato il certificato di cui all’art. 35 del Reg. (UE) 2018/848, con l’indicazione del numero di animali certificati biologici, “trasmessa alla P.A.” o “rilasciata” prima dell’inizio di ciascuna annualità di impegno.

La consistenza zootecnica riconosciuta ai fini dell’attribuzione - nel primo anno di impegno - del premio “alimentazione animale” dovrà essere mantenuta fino alla fine del periodo di impegno, con una riduzione massima consentita, in termini di UBA assoggettate alle norme di produzione animale con metodo biologico, pari al 20%.

Ciò a prescindere dalla superficie per la quale è richiesto il sostegno per i gruppi colturali “alimentazione animale”.

Diversamente, si procederà con il recupero degli importi precedentemente liquidati in ciascuna annualità, riconoscendo solo il premio relativo alla singola classe colturale (senza alimentazione animale).

Se negli anni successivi al primo anno in cui è stato richiesto il sostegno per i gruppi colturali “alimentazione animale” la consistenza zootecnica aumenta, viene riconosciuto un aumento massimo delle superfici che possono beneficiare del premio “alimentazione animale” pari al 20% rispetto alla superficie ammessa al primo anno in cui è stato richiesto tale sostegno.

Non è prevista la degressività degli importi.

2.8. MODALITÀ DI ATTUAZIONE, SINERGIE CON ALTRI INTERVENTI E DEMARCAZIONE

2.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi SRA.

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con Ecoschemi o altri interventi SRA secondo la tabella seguente e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; Ecoschemi o altri interventi SRA non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

	ECO 2	ECO 3	ECO 4	ECO 5 – Liv 2		SRA 5		SRA 13		SRA 22						SRA 24		
				Sem.	Arb.	Az 1	Az 2	Az 1	Az 2	Az 1	Az 2.1	Az 2.2	I_AGG Stoppie	I_AGG Somm.	I_AGG Control	Az 1	Az 2	Az 3
SRA 29	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		C	C		C	C	C

Per lo schema generale della cumulabilità sulla medesima superficie tra tutti gli Ecoschemi e gli interventi SRA, si rinvia alla tabella del CSR vigente.

2.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022

L'intervento in oggetto può essere cumulabile sulla stessa superficie con gli aiuti previsti da misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022 se ancora attivi nel 2025, secondo le combinazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). (C = cumulabile sulla medesima superficie; casella bianca = non cumulabile sulla medesima superficie; altre misure/operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022 non riportati nella tabella = non cumulabile sulla medesima superficie).

	10.1.4 - Conversione di seminativi in foraggere permanenti	13 - Indennità compensativa
SRA 29	C	C

2.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)

Allo scopo di assicurare che non siano duplicati i pagamenti per gli impegni che si sovrappongono, con D.D. 979 del 23/11/2023 sono stati approvati gli "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppi finanziamenti a carico di fondi del bilancio della U.E. individuati tra i pagamenti per l'esecuzione di impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023-2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di impegno e con gli ecoschemi."

Qualora sulla medesima superficie il beneficiario, oltre alla SRA29, abbia richiesto:

- l'ecoschema ECO4, si applicano riduzioni sul premio richiesto per le superfici ammissibili di SRA29 pari al 43,98% dell'importo unitario erogabile per l'Ecoschema 4 ;
- l'ecoschema ECO5 – Livello 2, si applicano riduzioni sul premio richiesto per le superfici ammissibili di SRA29 pari al 14,50% dell'importo unitario erogabile per l'Ecoschema 5 – Livello 2.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA29 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Produzione biologica, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di Produzione biologica finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento SRA29 dello sviluppo rurale. Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento SRA29 e di quello settoriale di Produzione biologica, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento SRA29.

2.9. RIMANDO ALLE DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AZIONI DELL'INTERVENTO

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE per le disposizioni generali, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. DEFINIZIONI
- 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)
- 1.3. FINALITÀ DELLA SRA29
- 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO
- 1.5. PREMI CONCEDIBILI
- 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO
- 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO
- 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
- 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE
- 1.11. VARIABILITÀ O IMMUTABILITÀ DEGLI APPEZZAMENTI, AUMENTI/RIDUZIONI DI SUPERFICIE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO
- 1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO
- 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE



3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO

Nel primo anno di adesione la domanda di aiuto (per l'accesso al sostegno) costituisce anche domanda di pagamento. La domanda è unica anche se le parcelle agricole oggetto degli impegni ricadono in più territori provinciali, in quanto la struttura competente all'istruttoria è il Settore regionale A1713C Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica.

Si invita a valutare, in fase di presentazione della domanda, la scelta dell'azione oggetto di impegno, in funzione della situazione aziendale.

In caso di ammissione al regime di sostegno, in ogni anno successivo a quello di adesione dovrà essere presentata una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'intervento/azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni riferite all'anno di impegno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini stabiliti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali.

3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda

Per poter presentare la domanda di aiuto/pagamento il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- avere una posizione attiva nell'Anagrafe agricola (AA) unica del Piemonte;
- aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale elettronico presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA);
- aver aggiornato all'interno del fascicolo aziendale il piano di coltivazione grafico;
- aver compilato la consistenza zootecnica aziendale ove esistente.

Il beneficiario, prima della presentazione delle domande di aiuto, costituisce, aggiorna e valida il fascicolo aziendale, di cui ai decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 2015 n. 162, (relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e 1° marzo 2021

n. 99707, (recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN).

L'art. 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe delle aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori devono predisporre nel fascicolo aziendale il piano colturale grafico redatto con le modalità di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015 entro la data di presentazione della domanda e sono tenuti a comunicare gli eventuali aggiornamenti.

La costituzione del fascicolo aziendale è contestuale alla prima registrazione in AA.

E' possibile in alternativa:

- rivolgersi ad un Centro di Assistenza Agricola (in seguito CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'AA del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. I CAA sono convenzionati con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la tenuta dei fascicoli aziendali e svolgono tale servizio senza oneri per gli agricoltori.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

<https://www.arpea.piemonte.it/come-fare-per/centri-assistenza-agricola-caa>

- rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte e richiedere l'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte utilizzando il servizio on-line "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027").

Si rimanda al sito della Regione Piemonte per le informazioni dettagliate per l'iscrizione:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

3.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA

Al fine di agevolare la presentazione della domanda di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di errori, ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la suddetta domanda - **relativamente agli interventi a superficie** - è presentata attraverso **il modulo di domanda geospaziale precompilato** di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2022/1173 che l'Organismo pagatore competente mette a disposizione dell'agricoltore, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Come previsto dall'art. 5 del Reg. (UE) 2022/1173 gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del Reg. (UE) 2021/2116, i moduli precompilati devono contenere il materiale grafico pertinente più aggiornato, acquisito attraverso un'interfaccia basata sul sistema d'informazione geografica in modo da agevolare la dichiarazione geospaziale delle superfici ai fini di tali interventi e della condizionalità.

Il contenuto delle domande di aiuto è definito dall'art. 6 del Reg. (UE) 2022/1173. Esse devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- l'identità del beneficiario;
- informazioni dettagliate sull'intervento (sugli interventi) oggetto della domanda;

- ove opportuno, qualsiasi documento giustificativo indispensabile per stabilire le condizioni di ammissibilità o altri requisiti pertinenti all'intervento oggetto della domanda;
- informazioni relative alla condizionalità;
- informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda.

La domanda di aiuto deve essere compilata in tutte le sue parti, comprensive di eventuali allegati, e deve riportare tutte le parcelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

Relativamente agli interventi a capo (UBA) richiesti dal beneficiario nella domanda di aiuto/pagamento basata sugli animali, le informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo. È cura del beneficiario, prima della presentazione della domanda, allineare le informazioni del fascicolo aziendale relative alla propria consistenza zootecnica con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

Le domande per interventi basati sugli animali, fatto salvo quanto disposto dall'art.6 del Reg (UE) 1173/2022 contengono almeno le informazioni seguenti (art. 9 del Reg. (UE) 1173/2022):

- il numero di animali o, ove pertinente, il numero di unità di bestiame adulto (UBA), di ogni tipo, in relazione all'intervento basato sugli animali per cui si presenta domanda;
- ove rilevante, informazioni sul luogo in cui gli animali saranno detenuti nell'anno civile di cui alla domanda di aiuto;
- se il sostegno riguarda bovini o ovini e caprini, informazioni aggiornate pertinenti ai fini dell'intervento sugli animali in relazione al sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/2115.

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse. Ciò vale anche quando uno Stato membro applica un sistema di domanda automatica.

3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli

E' importante che l'agricoltore sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che dovrà osservare durante il periodo di attuazione dell'intervento.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nelle domande devono essere veritiere e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità od omissioni, rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento/azione di cui trattasi.

La domanda di aiuto/pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità ed il termine descritti ai punti successivi.

Con la presentazione della domanda di aiuto i richiedenti dichiarano espressamente di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere alla Regione Piemonte, all'Organismo pagatore (ARPEA), allo Stato e alla Commissione europea, nel caso in cui gli aiuti corrispondenti agli impegni assunti non possano essere erogati per la mancata assegnazione delle risorse finanziarie previste per il periodo di programmazione 2023-2027.

3.2.2. Domanda in modalità grafica

L'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/2116 prevede per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Fatti salvi il contenuto minimo della domanda di aiuto di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) 2022/1173 e il contenuto minimo della domanda geospaziale stabilito dall'art. 8 del Reg. (UE) 2022/1173, i moduli precompilati relativi al modulo di domanda geospaziale indicano:

- l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili;
- la superficie dichiarata, l'ubicazione di tali parcelle;
- le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi;
- le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 69 paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2021/2116, tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è richiesto il sostegno nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale: il sistema definisce la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola (SIPA).

3.2.3 Individuazione grafica dell'azienda agricola

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5 000".

Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi al FEASR.

Le parcelle di riferimento fungono da base per sostenere i beneficiari nella presentazione di domande geospaziali per gli interventi basati sulle superfici di cui all'art. 65, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/2116. Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

3.3. MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di cui al presente bando devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda, preparata con l'ausilio del CAA, può essere sottoscritta con firma digitale perfetta giuridicamente e pertanto non deve essere stampata. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA;
- il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo "Sviluppo Rurale 2023-2027", a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati. La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte> o utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione, nell'area tematica "Agricoltura", nella sezione modulistica.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione dal nome "Sviluppo Rurale 2023-2027" nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte.

Per quanto riguarda il presente bando, occorrerà selezionare il procedimento di seguito riportato:

- CSR 2023-2027 Bando 2025 Intervento SRA29 Agricoltura biologica: Domande di aiuto e pagamento (nuove adesioni).

Il servizio on-line “Sviluppo Rurale 2023-2027” è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata.

3.3.1. Finalità di presentazione delle domande

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- **Domanda iniziale:** prima domanda di aiuto/pagamento presentata per la campagna 2025;
- **Domanda di modifica e/o ritiro parziale o totale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2022/1173:** nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo: occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e tale domanda sostituisce la domanda precedente che non verrà più presa in considerazione.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 2022/1173, si ricorda che:

- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
- non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco.

In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri informano i beneficiari consentendo di modificare o ritirare la domanda di aiuto per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) art. 7 Regolamento (UE) 2022/1173.

3.3.2. Domande di modifica

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale, più domande di modifica si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo dell'art. 7 comma 1 lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva.

Ciononostante sono autorizzate modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

3.3.3. Rinuncia totale

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale.

Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze. La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

3.3.4. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1 lettera a), dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Gli agricoltori che intendono far valere la suddetta causa, devono presentare specifica comunicazione, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, all'Organismo pagatore competente per la domanda di aiuto, secondo le modalità dallo stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

(>M1) (>M2) (>M3) La scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) è competenza dello Stato membro che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 3, par. 2 del reg. (UE) 2022/1173.

Con D.M. del 14 luglio 2025 prot. n. 0323941, per l'anno di domanda 2025, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, è posticipato al 31 luglio 2025.

Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 31 luglio 2025 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

In particolare, la predetta disposizione stabilisce che le domande possono essere presentate in ritardo fino al 25° giorno civile successivo al termine del 31 luglio 2025 e, quindi, fino al 25 agosto 2025. In tal caso, per la domanda iniziale, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 31 luglio 2025 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Il comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188, stabilisce che alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3 del medesimo art. 5, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini. Pertanto, in caso di presentazione di richieste di modifica delle domande di cui al citato comma 4-bis dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. oltre il termine del 31 luglio 2025, si applicano le riduzioni previste dal medesimo articolo 5.

Le domande e le modifiche presentate oltre il 25 agosto 2025 sono irricevibili ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del D.M. del 14 luglio 2025 prot. n. 0323941, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, commi 2 e 4bis, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e all'articolo 11, commi 12 e 13 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022.(<M1) (<M2) (<M3)

3.5. SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

L'ammissibilità delle domande di aiuto è subordinata a condizioni che includono in particolare i requisiti dei beneficiari, i tipi di utilizzo del suolo ai quali ciascun intervento/azione è applicabile, il raggiungimento di superfici minime.

Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria in base a criteri di selezione che favoriscono zone prioritarie per pregi o criticità ambientali, sottoposti alla consultazione telematica del Comitato di monitoraggio del CSR svoltasi dal 14 al 27 febbraio 2025, le cui risultanze sono riportate nel documento di chiusura della citata consultazione costituente l'Allegato A alla Determinazione dirigenziale n. 197 del 10 marzo 2025.

Le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione sono indicati nella Parte II del bando.

In fase di compilazione delle domande di aiuto, la procedura informatica richiede al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali, che determinano i punteggi attribuibili per l'azione prescelta. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

Per l'assegnazione dei punteggi di cui ai criteri di selezione e/o per l'attribuzione della preferenza a parità di punteggio, verranno presi in considerazione i dati e le informazioni presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda.

3.5.1. Formazione delle graduatorie

Verrà svolta una preistruttoria delle domande di aiuto per verificare i requisiti mediante i controlli amministrativi possibili subito dopo la presentazione.

Per ogni azione verranno assegnati i punteggi derivanti dai criteri di selezione e per ciascuna verrà stilata la graduatoria regionale in base al punteggio totale conseguito da ciascuna domanda, dal più alto al più basso.

A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza indicato alla base di ogni tabella dei criteri di selezione delle azioni (Parte II).

Confrontate per ogni azione le risorse annuali del bando con il montante degli importi richiesti dalle domande di aiuto, all'atto di approvazione della graduatoria verranno individuati i seguenti raggruppamenti:

1. domande "ammissibili e finanziabili" fino all'utilizzo delle risorse annuali disponibili;
2. domande "ammissibili ma non finanziabili", collocate in posizioni successive a quelle del gruppo precedente;
3. domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, domande quindi respinte, non ammesse con motivazione espressa.

Le domande la cui ammissibilità potrà essere meglio verificata nel corso dell'istruttoria, potranno essere assegnate "con riserva" alle domande di cui ai punti 1) e 2).

L'ordinamento delle domande in graduatoria e l'entità dell'importo assegnabile a ciascuna, verrà definito anche in funzione delle risultanze del negoziato con la Commissione europea in merito alle eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale della PAC, specificate nel presente bando e che condizionano gli interventi interessati.

Al fine di consentire ai titolari delle domande di aiuto/pagamento la verifica del punteggio ad essi attribuito, verrà predisposta una graduatoria provvisoria, approvata con determinazione dirigenziale della Responsabile del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte che diventa efficace dalla data di pubblicazione.

Entro 10 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BU della Regione Piemonte, gli interessati possono presentare motivate segnalazioni in merito a eventuali difformità nell'attribuzione dei punteggi.

Il Settore competente potrà effettuare la revisione dei dati della graduatoria provvisoria anche in assenza di segnalazioni, riportando gli elementi emendati nella graduatoria definitiva.

La graduatoria, in ogni caso, sarà approvata in forma definitiva, mediante determinazione dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e riporterà in allegato le categorie di domande descritte.

3.5.2. Gestione delle graduatorie

A causa della connotazione degli impegni non è prevista la ridefinizione delle domande finanziabili in base a minori utilizzi di risorse risultanti dalle verifiche istruttorie. Pertanto, non sono previsti scorrimenti delle graduatorie.

E' probabile che non tutte le domande di aiuto siano finanziate a causa delle limitate risorse disponibili e della posizione assunta in graduatoria a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione; i richiedenti di tali istanze non avranno alcuna rivendicazione da rivolgere nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea, in relazione ai costi o i mancati guadagni derivanti dall'applicazione iniziale degli impegni.

Gli importi citati al paragrafo 1.4 verranno utilizzati a copertura dei primi 4 anni di impegno, a causa dell'obbligo ad effettuare i pagamenti delle domande 2028 al più tardi entro l'anno 2029, dopo il quale si concretizza il rischio di disimpegno dei fondi dell'Unione europea con termine della validità degli stessi.

Il quinto ed ultimo anno di impegno (2029) sarà finanziato mediante le risorse aggiuntive messe a disposizione di un probabile periodo di transizione o mediante le risorse della programmazione dello sviluppo rurale successiva alla presente.

3.6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Le domande individuate come "ammissibili e finanziabili" nell'atto di approvazione della graduatoria saranno introdotte ai controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo.

Le domande dei gruppi 2 e 3 di cui al par. 3.5.1 ("ammissibili ma non finanziabili" e "non ammissibili") non saranno istruite.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande di aiuto/pagamento secondo gli scaglioni comunicati dall'ARPEA.

In fase istruttoria l'Ente competente verificherà ulteriormente l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti per intervento/azione, nonché eventuali punteggi autodichiarati.

3.6.1. Principi generali dei Controlli

I controlli sulle domande di aiuto sono realizzati nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) che comprende gli elementi informativi di cui all'articolo 66 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 per gli interventi previsti dall'articolo 65, par. 2, nonché dal sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento per le altre tipologie d'intervento.

Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 2021/2116. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altre comunicazioni;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o all'intervento di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Le domande di aiuto/pagamento del primo anno di impegno e le domande di pagamento degli anni successivi sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i. .

3.6.2. Controlli Amministrativi

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

I controlli amministrativi consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera anche automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, allo scopo di garantire che:

- 1) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti agli interventi siano soddisfatti;
- 2) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- 3) la domanda di aiuto/pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- 4) siano rispettati gli impegni a lungo termine, laddove previsto;
- 5) evitare doppi finanziamenti in caso di sovrapposizione tra gli impegni contenuti negli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capo II, con particolare riferimento a quelli individuati all'articolo 16, comma 1, lettera d) (di seguito "eco-schemi") e quelli elencati nel titolo III, capo IV, con particolare riferimento agli interventi previsti dall'articolo 69, lettera a) (di seguito "SRA-ACA") del Regolamento (UE) 2021/2115.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i. .

3.6.3. Monitoraggio delle superfici

Ai sensi dell'art. 70 del Regolamento (UE) 2021/2116, a partire dal 1° gennaio 2023 deve essere istituito un sistema di monitoraggio delle superfici. Nel caso in cui a causa di limitazioni tecniche non sia possibile la piena messa in opera del sistema a decorrere da tale data, gli Stati membri possono decidere di istituire e mettere in funzione tale sistema gradualmente, fornendo informazioni solo per un numero limitato di interventi. Tale sistema dovrà essere pienamente operativo entro il 1° gennaio 2024.

Il sistema di monitoraggio delle superfici si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato presentate in ogni Stato membro e si usa per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto degli interventi basati sulle superfici e almeno ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

Ai sensi del par. 2 dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2022/1173, gli Stati membri provvedono per tutti gli interventi basati sulle superfici, affinché le condizioni di ammissibilità, che possono essere monitorate tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, siano soggette al sistema di monitoraggio delle superfici e comunicano tali informazioni ai beneficiari interessati.

Per ulteriori specifiche si rimanda a quanto previsto all'art. 10 del Regolamento (UE) 2022/1173 e da eventuali ulteriori regolamenti e disposizioni nazionali.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA nn. 324 del 20/12/2024 e s.m.i. .

3.6.4 Controlli in loco

I controlli in loco sui campioni estratti sono eseguiti dagli Organismi Pagatori o da soggetti da essi delegati.

Le modalità di esecuzione dei controlli in loco saranno definite dagli Organismi Pagatori sulla base di Linee guida definite da Agea coordinamento.

I controlli in loco organizzati dagli Organismi Pagatori dovranno avere un livello di qualità minimo, sufficiente a garantire il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno sottoposta a controllo, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi, i requisiti e le norme in materia di condizionalità.

Nell'eseguire i controlli in loco sarà assicurata la massima sinergia e comunicazione incrociata con il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), con i controlli aziendali e con quelli amministrativi.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i. .

3.6.5. Riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115

Ai fini e per gli effetti dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, in caso di mancato rispetto:

- degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del Regolamento (UE) 2021/2115;
- oppure degli altri obblighi dell'intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale o previsti dal PSP (es. requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e del benessere animale; "mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione").

Si applica per ogni inosservanza, una riduzione o l'esclusione ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento per intervento o azione, o macrogruppo coltura, o gruppo coltura, o coltura, o parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati.

In riferimento all'Intervento SRA29 del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte ed in applicazione del Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del Decreto Masaf n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della Determinazione n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, sono state definite le riduzioni ed esclusioni mediante i seguenti provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali):

- Determinazione Dirigenziale n. 327 del 30/04/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: interventi SRA-ACA 1, 3 azione 2, 5, 6 e SRA29. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024";
- Determinazione Dirigenziale n. 347 dell'08/05/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023- 2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito agli interventi SRA-ACA 08, 14, 17 e ai requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024";
- Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 16/12/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in

attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 327 del 30 aprile 2024 e n. 400 del 21 maggio 2024”.

3.6.6 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” e s.m.i.

Sono esclusi dal beneficio i richiedenti a carico dei quali, dal controllo in oggetto, risulti che per lo svolgimento di attività imprenditoriali hanno riportato l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater Codice penale).

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2023.

3.7. CLAUSOLA DI ELUSIONE

Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

L'Organismo pagatore regionale (Arpea) potrà prevedere particolari disposizioni in merito alla clausola di revisione.



PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di aiuto e di pagamento del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il Regolamento (UE) n. 2021/1060 (art. 69, par. 7) prevede che gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi.

Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- a) 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- b) oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario. L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del «Difensore civico» il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate. In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo PEC non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti con la domanda ed acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi on-line, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea per la politica agricola comune

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024, che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;
- Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

Regolamenti dell'Unione Europea per il metodo di produzione biologica

- Regolamento (UE) n. 2018/848 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, nonché i relativi regolamenti di esecuzione e delegati.

Norme statali

- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;
- Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia che è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed è operativo a partire dal 1° gennaio 2023; tale Piano da ultimo modificato con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 che, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 23 agosto 2022, n. 362512 "Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023";

- Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204;
- Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 23 dicembre 2022, n. 660087 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;
- Decreto interministeriale 28 dicembre 2022, n. 664304 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”;
- Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 9 marzo 2023, n. 147385 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 30 marzo 2023, n. 185145 “Modifica del Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 30 marzo 2023, n. 185101 “Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022”;
- Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 22 maggio 2023, n. 263980 “Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 28 giugno 2023, n. 337220 “Attuazione dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;

- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 4 agosto 2023, n. 410739 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità";
- Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 26 febbraio 2024, n. 93348 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 27 febbraio 2024, n. 96279 "Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 29 febbraio 2024, n. 101344 "Modifica del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 28 giugno 2024, n. 289235 "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024";
- (>M1)Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 13 maggio 2025 prot. n. 0210400 "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2025";(<M1)
- (>M2) Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 13 giugno 2025 prot. n. 0268613 (in via di pubblicazione) "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2025"; (<M2)
- (>M3) Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 14 luglio 2025 prot. n. 0323941 (in via di pubblicazione) "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2025".(<M3)

Siti internet nazionali in materia di politica agricola e relativi agli interventi agro-climatico-ambientali

https://www.reterurale.it/PAC_2023_27

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24349>

<https://www.reterurale.it/produzioneintegrata>

Norme e atti regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione, disponibile all'indirizzo:
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>
- (>M1) Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e da ultimo modificato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e da ultimo modificato con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr> (<M1)
- Determinazione Dirigenziale n. 339 del 18/04/2023 "Approvazione del regolamento per l'erogazione dell'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione dell'impegno "avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria" degli interventi SRA01-ACA 1 "Produzione integrata" e SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" del Complemento della Regione Piemonte per lo Sviluppo Rurale;
- Determinazione Dirigenziale n. 979 del 20/11/2023 "Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico di fondi del bilancio della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023- 2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di attuazione e/o con gli Ecoschemi";
- Determinazione Dirigenziale n. 312 del 19/04/2024 e s.m.i. "Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 -Interventi connessi alla superficie e/o agli animali e soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116 e del d.lgs n. 42 del 2023 e loro s.m.i. e nelle more della pubblicazione del D.M. n. 94438 del 26/02/2024";
- Determinazione Dirigenziale n. 327 del 30/04/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027: interventi SRA-ACA 1, 3 azione 2, 5, 6 e SRA29. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024";
- Determinazione Dirigenziale n. 347 dell'08/05/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito agli interventi SRA-ACA 08, 14, 17 e ai requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024";
- Determinazione Dirigenziale n. 400 del 21/05/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all'intervento SRA24-ACA24, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024";
- Determinazione Dirigenziale n. 775 del 07/10/2024 "Modifiche ed integrazioni alla Determinazione dirigenziale n. 339/A1705B/2023 del 18.04.2023 e s.m.i., recante il regolamento per l'erogazione dell'assistenza tecnica necessaria all'esecuzione dell'impegno "avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria" degli interventi SRA01-ACA 1 e SRA 29 del CSR del Piemonte per lo Sviluppo Rurale, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023, riadottato in ultimo con la DGR del 30 aprile 2024, n. 5-8514";
- Determinazione Dirigenziale n. 968 del 09/12/2024 "PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze in merito all'intervento SRA22-ACA22, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024";

- Determinazione Dirigenziale n. 1007 del 16/12/2024 “PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento di taluni interventi SRA, in attuazione del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024: modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 327 del 30 aprile 2024 e n. 400 del 21 maggio 2024”.

Disposizioni regionali in materia di condizionalità

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-7214 del 13/07/2023 “Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-634 del 23/12/2024 “Regolamento (UE) 2021/2115. Politica agricola comune (PAC). Approvazione, a seguito delle modifiche al decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, apportate dai decreti ministeriali n. 101344 del 29 febbraio 2024 e n. 289235 del 28 giugno 2024, delle modifiche all'Allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13 luglio 2023, come tecnicamente aggiornata con la DD n. 905/A1705B/2023 del 26 ottobre 2023”;
- Determinazione Dirigenziale n. 905 del 26/10/2023 “Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC”.

Norme e documentazione dell'Organismo pagatore Arpea

- Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione di ARPEA n. 324 del 20/12/2024 e s.m.i.
https://www.arpea.piemonte.it/documentazione?combine=&field_categoria_documento_target_id%5B127%5D=127&field_tipo_di_documento_target_id=All&field_data_documento_value%5Bmin%5D=&field_data_documento_value%5Bmax%5D=&sort_bef_combine=created_DESC
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite approvato con determinazione n. 351 del 10/12/2020
<https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/manuale-delle-procedure-recupero-delle-somme-indebitamente-percepite-approvato>

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo del CSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/nuova-pac-sviluppo-rurale-2023-2027-per-piemonte>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027/materiali-comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027-0>

In merito al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

4.5. CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure psr@regione.piemonte.it

Può essere consultato un servizio telefonico per informazioni amministrative in materia di agricoltura, attivo dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444. E' anche possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

Si può richiedere l'assistenza agli applicativi del PSR 2023/2027 al numero di telefono 0110824455 (lun-ven ore 8.00-18.00, festivi esclusi) oppure compilando l'apposito form sul sito:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sviluppo-rurale-2023-2027>